

**CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE
TECNICO DEL PARCO CAVOUR E CONTROLLO FITOSTATICO
DEL RELATIVO PATRIMONIO ARBOREO (CIG: Z8D2739265)**

IMPORTO DI € 32.815,20 O.F.E.

Tra

il dott. Nerio Nesi, nato a Bologna il 16 giugno 1925, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione Camillo Cavour (codice fiscale 82004870018, partita IVA 04776530018), con sede legale in Piazza Visconti Venosta, 2, Santena (TO), presso la quale è domiciliato per la carica (nel seguito “il Committente”)

e

il dott. Giuliano Gridelli, nato a Boulogne Billancourt (Francia) il 15 luglio 1973, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società cooperativa PQ2011, con sede legale in Via Trattenero, 14, Bussoleno (TO) C.F. e P.IVA n. (codice fiscale e partita IVA 10687630011), presso la quale è domiciliato per la carica (nel seguito “l’Appaltatore”)

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

premessi che

- 1) L’Ufficio di presidenza della Fondazione Camillo Cavour, nella sua seduta del 18 marzo 2019, in esito a procedura negoziata svolta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, ha deliberato l’affidamento all’Appaltatore dei servizi oggetto del presente contratto;
- 2) l’Appaltatore ha prodotto la documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dei requisiti di

capacità tecnica, dichiarati in sede di procedura negoziata;

3) l'Appaltatore ha offerto uno sconto dello 0,5% sul corrispettivo contrattuale al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo di costituire la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, e il Committente, rilevato che sussistono i presupposti di solvibilità di cui al comma 11 dello stesso articolo, ha accordato tale esonero;

tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Oggetto

1.1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, i servizi di Responsabile tecnico del Parco Cavour, annesso al Castello Cavour in Santena, e di controllo fitostatico del relativo patrimonio arboreo.

Articolo 2

Durata

2.1. La durata del rapporto contrattuale è fissata in 24 mesi, a decorrere dal 1° aprile 2019, fino al 31 marzo 2021. Ai fini del presente contratto, e salvo diversa specificazione, i periodi temporali, quali mesi, semestri e annualità, si computano a partire dalla data di stipulazione.

2.2. Alla scadenza del termine di cui al comma 2.1 il rapporto contrattuale si estingue, senza necessità di preavviso o disdetta.

2.3. Prima della scadenza del termine di cui al comma 2.1, la durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, nei limiti di un valore complessivo del contratto comunque inferiore ad euro 40.000,00, oltre agli oneri fiscali.

Articolo 3

Servizio di Responsabile tecnico del Parco Cavour

3.1. Il servizio di Responsabile tecnico del Parco Cavour sarà prestato dall'Appaltatore avvalendosi del dott. Giuliano Gridelli, che assumerà tale ruolo. Qualora l'Appaltatore si trovasse nell'oggettiva impossibilità di avvalersi del dott. Giuliano Gridelli, dovrà indicare, in suo luogo, un professionista in possesso di iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali o degli agrotecnici e agrotecnici laureati, sottoponendone il curriculum vitae al Committente, che si riserva di esprimere il proprio gradimento, anche a seguito di colloquio con la persona indicata.

3.2. L'Appaltatore, per il tramite del professionista individuato ai sensi del comma precedente, svolgerà le funzioni e assumerà gli obblighi di Responsabile tecnico del Parco Cavour in Santena, come previsto nella Convenzione in essere tra il Committente e la Città di Torino (di seguito indicata come "Convenzione"), che l'Appaltatore dichiara di pienamente conoscere, per quanto non allegata al presente contratto.

3.3. Il Responsabile tecnico del Parco svolgerà tutte le prestazioni e assumerà tutti gli obblighi che scaturiscono da tale ruolo, come delineato nella Convenzione, nonché dalle norme di legge, regolamento o atti amministrativi incidenti sullo stesso. Dette prestazioni includono:

- a) il coordinamento tecnico tra il Committente e i vari enti preposti alla gestione del Parco;

- b) la supervisione delle analisi di stabilità necessarie per la fruizione del Parco da parte del pubblico, come previsto dall'art. 8, lettera e), della Convenzione;
- c) la verifica della sicurezza del Parco, nonché il coordinamento per l'apertura e la chiusura dello stesso;
- d) l'onere e la responsabilità di dichiarare o meno l'agibilità al pubblico delle aree, con le eventuali limitazioni o la chiusura temporale di parte o tutto il Parco, sulla base di quanto accertato con i sopralluoghi e, in generale, nell'espletamento delle attività di cui alle precedenti lettere b) e c);
- e) in caso di avvenuta dichiarazione di inagibilità parziale o totale del Parco, la segnalazione al Committente delle opere e degli interventi ritenuti necessari per la riapertura del Parco, la sovrintendenza sulla loro esecuzione nonché l'accertamento e la comunicazione al Committente della sussistenza della condizioni per la riapertura.
- f) la redazione di quanto previsto all'art. 22 della Convenzione;
- g) il coordinamento tra il Committente e le associazioni e gli enti coinvolti nell'organizzazione di manifestazioni nel Parco;
- h) il controllo di regolarità dell'utilizzo delle zone concesse a pascolo e della manutenzione eseguita, secondo quanto stabilito nei contratti stipulati dal Committente con soggetti privati.

3.4. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo il Responsabile tecnico del Parco organicamente esterno e

indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Articolo 4

Servizio di controllo fitostatico del patrimonio arboreo

4.1. L'Appaltatore svolgerà il servizio di controllo fitostatico del patrimonio arboreo del Parco Cavour, con metodologia V.T.A. (*Visual Tree Assessment*), secondo gli standard previsti nell'apposito protocollo adottato dalla Società Italiana di Arboricoltura. Il controllo sarà effettuato sugli alberi già controllati nel 2014/2015, per i quali è previsto un riconrollo, e su quelli non ancora controllati, se di diametro superiore ai 30 cm e posizionati in modo che la loro eventuale caduta possa creare situazioni di pericolo nelle aree aperte al pubblico.

Articolo 5

Corrispettivo

5.1. Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto è onnicomprensivamente fissato in € 1.367,30 (milletrecentosessantasette/30) mensili – al netto dell'IVA (aliquota del 22%), del contributo EPAP (aliquota del 2%) e dello sconto per l'esonero dalla garanzia definitiva – pagabili in rate trimestrali posticipate.

5.2. Il corrispettivo come sopra determinato comprende anche l'equo compenso eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice civile.

5.3. Il corrispettivo s'intende fisso e invariabile per tutta la durata del rapporto contrattuale; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggioranza dello stesso, anche in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.

Articolo 6

Pagamento dei corrispettivi

6.1. Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fattura,

entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

6.2. Le fatture non saranno mandate in pagamento, e la loro ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate e il CIG del contratto. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché il Committente comunichi la necessità di apportare rettifiche alla fattura e ricomincia a decorrere al momento in cui lo stesso riceve la fattura rettificata o la nota di credito.

6.3. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini, per causa imputabile alla Committente, saranno dovuti gli interessi di mora, nella misura stabilita dall'articolo 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tale misura s'intende comprensiva del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, del Codice civile.

Articolo 7

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, assumono vicendevolmente i relativi obblighi di cui alla suddetta legge.

7.2. L'Appaltatore comunicherà al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da

quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Committente non eseguirà alcun pagamento all' Appaltatore in pendenza di tali comunicazioni, di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.

7.3. Il Committente risolverà il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010.

7.4. L'Appaltatore si obbliga ad inserire analoga clausola di tracciabilità nei subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio e si impegna a comunicare immediatamente alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino ogni inadempimento ai relativi obblighi.

Articolo 8

Obblighi relativi all'Osservatorio dei contratti pubblici

8.1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti nei confronti dell'Osservatorio dei contratti pubblici, di cui all'art. 7 del d.lgs. 163/2006, contemplati al comma 8, lettera b), del medesimo articolo. S'impegna a comunicare al Responsabile del procedimento, entro sette giorni dal verificarsi degli eventi di cui all'anzidetto comma, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto dell'Incarico.

8.2. Qualora il Committente, a seguito di omissione o ritardo nella trasmissione delle schede o di comunicazione di dati incompleti o non veritieri,

dovesse essere assoggettata alle sanzioni amministrative previste dal citato comma 8, per cause imputabili all'Appaltatore, si rivarrà sul medesimo fino alla concorrenza dell'importo della sanzione subita.

Articolo 9

Obblighi a tutela dei lavoratori

9.1. L'Appaltatore dovrà osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché le norme e prescrizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente contratto.

9.2. Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, ivi comprese quelle del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

9.3. L'Appaltatore dovrà osservare e fare osservare ai propri dipendenti, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Articolo 10

Responsabilità dell'Appaltatore

10.1. L'Appaltatore risponderà in proprio di ogni danno, guasto o manomissione derivante a causa della sua opera e del suo personale sia verso il Committente che verso terzi. Dovrà adottare, nello svolgimento delle prestazioni, tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati.

10.2. A copertura della responsabilità di cui al comma precedente, l'Appaltatore dovrà disporre di un'assicurazione contro la responsabilità civile fino ad un massimale di almeno 2.000.000,00 euro.

Articolo 11

Penali

11.1. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, il Committente emetterà una nota scritta, con la quale lo inviterà ad adeguarsi, senza indugio, alle prescrizioni contrattuali.

11.2. In caso di mancata ottemperanza all'invito, e per tutta la durata dello stesso, verrà applicata una penale del 10% sul corrispettivo contrattuale. La penale sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Appaltatore, senza necessità di nota di debito o altro atto, in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

11.3. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per l'Appaltatore di risarcire il maggior danno, di qualsiasi natura, subito dal Committente a seguito del ritardo, inadempimento o, comunque, della violazione degli obblighi contrattuali,

11.4. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, ferma restando, in tal caso, la facoltà del Committente di risolvere il contratto.

Articolo 12

Risoluzione del contratto

12.1. E' riconosciuta al Committente la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, in caso di:

a) mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3.1;

- b) applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% di quello del contratto;
- c) frode, grave negligenza o contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali a carico dell'Appaltatore;
- d) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell'Appaltatore;
- e) cessione del contratto da parte dell'Appaltatore;
- f) subappalto o cottimo delle prestazioni contrattuali, in violazione dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, così come qualsiasi atto diretto a nascondere.

12.2. Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Appaltatore di qualsivoglia natura.

12.3. In caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in misura maggiore di quelle che avrebbe sostenuto nel caso di regolare adempimento del contratto.

12.4. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore non potrà pretendere il risarcimento di eventuali danni o compensi di sorta, ai quali dichiara fin d'ora di rinunciare.

Articolo 13

Recesso del Committente

13.1. E' facoltà del Committente recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016 e con le modalità ivi stabilite.

Articolo 14

Registrazione e spese contrattuali

14.1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

14.2. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, comprese quelle per le imposte di bollo e di registro, sono a totale carico dell'Appaltatore, il quale pertanto espressamente rinuncia a ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

14.3. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto, dell'importo di € 48,00, è apposto su una copia cartacea dello stesso, conservata agli atti del Committente.

Articolo 15

Interpretazione del contratto e legge applicabile

15.1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

15.2. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Articolo 16

Controversie

16.1. Per ogni controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso – comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – l'Autorità giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Santena, il 17 aprile 2019

Il Presidente della Fondazione Camillo Cavour, dott. Nerio Nesi

Il Presidente della PQ2011 Soc. coop., dott. Giuliano Gridelli